



Nel giudizio promosso dal proprietario di immobile danneggiato a seguito di scontro tra due veicoli (una Lancia Delta ed un'Audi) il Giudice di Pace riconobbe la corresponsabilità di entrambi i conducenti nella causazione dell'evento dannoso. Nel successivo giudizio proposto dal proprietario del veicolo Lancia Delta, diretto ad ottenere il risarcimento dei danni riportati dalla propria autovettura, in occasione del medesimo sinistro, il Giudice di Pace rigettò la domanda. Nel giudizio conclusosi con la sentenza in esame, avente ad oggetto il risarcimento dei danni per le lesioni subite dal conducente-proprietario della Lancia, il Giudice di Pace ha ritenuto, aderendo al principio enunciato dalla Corte di Cassazione, che se sulla medesima questione si sono formati più giudicati contrastanti, prevale l'ultimo formatosi in ordine temporale (Giudice di Pace di Nola - sentenza del 23.06.2017).



Repubblica Italiana

In Nome del Popolo Italiano

Il Giudice di Pace di Nola

nella persona della dott.ssa. Assunta Ventimiglia ha pronunciato la seguente

Sentenza

nella causa civile, iscritta al n° 1527 del Ruolo Generale degli affari civili dell'anno 2013, riservata a sentenza all'udienza del 23.06.2017, avente ad oggetto risarcimento danni derivante dalla circolazione di autoveicoli

Tra

AAA Giuseppe, nato il <...> ad <...> (C.F. <...>), elettivamente domiciliato in <...> alla Via <...> nello studio dell'Avv. <...> (fax n. 081/<...>, mail: <...>), che lo rappresenta e difende in virtù di procura a margine dell'atto di citazione;

Attore

E la

S.p.A. UnipolSAI Assicurazioni, in persona del suo legale rappresentante p.t., con sede in Bologna alla Via Stalingrado, 45, elettivamente domiciliata in <...> alla Via <...> nello studio dell'Avv. <...>, che ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni al seguente numero di fax 081<...> o al seguente indirizzo di posta elettronica: avv. <...>@libero.it, che la rappresenta e difende in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;

Convenuta

Nonché la

S.r.l. TTT SSS (P. IVA <...>), in persona del legale rappresentante p.t., con sede in <...> alla Via <...>, elettivamente domiciliata in <...> alla Via <...> nello studio legale associato <...>, in persona del legale rappresentante p.t. Avv. <...>, che ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni al seguente numero di fax 081<...> o al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: <...>@pec.it, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;

Convenuta

Conclusioni: Come da verbale di udienza del 23.06.2017.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Preliminarmente si osserva che non si è proceduto alla redazione dello svolgimento del processo in ossequio al nuovo art. 132 c.p.c. come novellato ex lege n. 69/09, entrata in vigore il 04.07.2009, tenuto conto dell'art. 58 della stessa legge 69/09 che ha espressamente previsto l'immediata applicazione del nuovo art. 132 c.p.c. anche ai procedimenti pendenti in primo grado.

Sempre in via preliminare rileva osservare che la presente causa, assegnata prima al Giudice Dott. Ciccarelli e poi al Giudice di Pace Dott. Macchia, è stata assegnata al sottoscritto giudicante, atteso che il Dott. Macchia non è più in servizio presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Nola.

Passando ad esaminare le ragioni di diritto della decisione rileva osservare che AAA Giuseppe ha proposto azione diretta nei confronti della propria impresa di assicurazione. La procedura di indennizzo diretto è disciplinata dall'art. 149 del Decreto Legislativo n. 209 del 07.09.2005, c.d. Codice delle Assicurazioni Private, e dagli artt. 3 e 4 del relativo regolamento di attuazione (D.P.R., n. 254 del 18.07.2006, entrato in vigore il 01.01.2007, ed applicabile ai sinistri verificatisi a partire dal ' febbraio 2007).

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 149 e degli artt. 1, 3 e 4 del citato D.P.R., la procedura di risarcimento diretto si applica ai sinistri tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la

responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti o alle cose trasportate di proprietà dell'assicurato o del conducente.

L'impresa di assicurazione del danneggiato, che è obbligata alla liquidazione dei danni per conto dell'impresa di assicurazione del veicolo responsabile, deve formulare una "congrua offerta di risarcimento del danno" oppure deve comunicare i motivi specifici che le impediscono di effettuare una proposta di risarcimento entro 90 giorni nel caso di lesioni, 60 giorni nel caso di danni riguardanti i veicoli o le cose, 30 giorni nel caso di danni riguardanti i veicoli o le cose, qualora il modulo di denuncia di sinistro sia stato sottoscritto da entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti.

Nel caso di esito infruttuoso della fase stragiudiziale della procedura di risarcimento diretto «il danneggiato può proporre l'azione diretta.....nei soli confronti della propria impresa di assicurazione».

Per quanto riguarda il responsabile civile, rileva osservare, che la sua posizione è controversa.

Parte della dottrina ritiene che il danneggiato, nel proporre l'azione diretta nei confronti della propria società assicuratrice, deve citare anche il responsabile civile in veste di litisconsorte necessario al fine di rendere opponibile anche a quest'ultimo l'accertamento della sua responsabilità, mentre non dovrà coinvolgere nel giudizio l'impresa del responsabile civile.

Altra parte della dottrina, muovendo dal senso letterale della norma, ritiene che il responsabile civile non deve essere citato in giudizio, non essendo litisconsorte necessario.

Una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 149 impone di ritenere che, nel giudizio instaurato dal danneggiato nei confronti della propria impresa di assicurazione, deve essere citato in giudizio anche il responsabile civile del danno, atteso che la pronuncia di condanna al risarcimento del danno postula il previo accertamento e la previa declaratoria della responsabilità soggettiva nella causazione dell'evento dannoso. Pertanto, nel caso di specie, è stato integrato il contraddittorio nei confronti della S.r.l. TTT SSS, dovendosi procedere all'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro. Tra l'altro è lo stesso AAA Giuseppe che nelle conclusioni dell'atto di citazione ha chiesto accertarsi la responsabilità del veicolo presunto danneggiante (cfr. conclusioni atto di citazione pag. 3).

Tanto premesso, ai fini dell'operatività del sistema dell'indennizzo diretto occorre verificare la sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge.

Preliminarmente, va dichiarata la proponibilità della domanda avendo parte attrice documentalmente provato di aver non solo costituito in mora, mediante raccomandata A/R la S.p.A. UnipolSAI, già Unipol Assicurazioni, che assumeva il rischio derivante dalla circolazione dell'autovettura Lancia Delta tg. XX 000XX, di sua proprietà, ma anche di aver inviato per conoscenza analoga raccomandata A/R alla S.p.A. INA Assitalia, quale Compagnia che assicurava per la r.c.a. l'autovettura Audi A3 tg. YY 000 YY, di proprietà della S.r.l. TTT SSS, e

di aver lasciato decorrere, per l'instaurazione del presente giudizio, lo spatium deliberandi previsto dalla vigente normativa.

La richiesta di risarcimento dei danni contiene tutti i requisiti indicati dalla legge.

Rileva, altresì, osservare che sono da ritenere sussistenti la rispettiva legittimatio ad causam delle parti, nonché la loro rispettiva titolarità del rapporto sostanziale dedotto in giudizio provate dalla documentazione ritualmente prodotta.

I convenuti hanno eccepito l'inammissibilità della domanda per uso parcellizzato della tutela processuale, in quanto l'istante per lo stesso sinistro per cui è causa aveva già incardinato altro giudizio al fine di ottenere il risarcimento dei danni riportati dall'autovettura Lancia Delta tg.XX 000XX, di sua proprietà.

L'eccezione è infondata.

Invero, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 5491 del 19.03.2015, ha stravolto le precedenti pronunce che affermavano la improponibilità o l'innammissibilità delle domande aventi ad oggetto una frazione soltanto dell'unico credito. Questo orientamento è stato riconsiderato in altre pronunce. Si è affermato che - ferma restando la natura abusiva della parcellizzazione giudiziale del credito - la sanzione di tale comportamento non può ovviamente consistere nella inammissibilità delle domande giudiziali, "essendo illegittimo non lo strumento adottato, ma la modalità della sua utilizzazione". Sicché il rimedio degli effetti distorsivi del fenomeno della fittizia proliferazione delle cause autonomamente introdotte deve individuarsi, in applicazione di istituti processuali ordinari, vuoi nella riunione delle medesime, vuoi sul piano della liquidazione delle spese di lite, da riguardarsi "come se il procedimento fosse stato unico fin dall'origine" (Cass. ord. 10634/10; Cass. 10488/11; Cass. 9488/14). Pertanto il giudice giammai può pronunciare l'innammissibilità delle domande proposte in maniera frazionata. In ultima analisi, il frazionamento della domanda è ammissibile, non conduce ad un rigetto della domanda, ma soltanto ad un provvedimento di riunione, e ovvero, nei casi più gravi, di regolazione delle spese.

Nel merito, la domanda proposta da AAA Giuseppe, tendente ad ottenere il risarcimento dei danni per le lesioni che lo stesso assume di aver sofferto in occasione del sinistro per cui è causa, è infondata e, pertanto deve essere rigettata.

Rileva osservare che AAA Giuseppe nel presente giudizio ha agito per ottenere il risarcimento dei danni per le lesioni che lo stesso assume di aver sofferto, in qualità di conducente dell'autovettura Lancia Delta tg. XX000XX, in occasione del sinistro avvenuto il 16.07.2011 in Palma Campania.

Rileva osservare che innanzi al medesimo ufficio giudiziario, in persona del Giudice di Pace Dott.ssa Amoroso, il Sig. CCC Giuseppe, in qualità di proprietario del "Pub Trans Italia", proponeva un'azione volta ad ottenere il risarcimento dei danni causati al proprio immobile

dall'autovettura Audi A3 tg.YY 000YY, di proprietà della TTT SSS, in occasione dello stesso sinistro del 16.07.2011.

Nel giudizio si costituiva anche l'odierno attore, Sig. AAA Giuseppe, in qualità di terzo chiamato in causa. In ordine al predetto giudizio concluso con la sentenza n. 2974/2013 del 25.11.2013, prodotta dall'attore, il Giudice di Pace stabiliva una corresponsabilità nella causazione del sinistro, precisamente il 60% a carico del conducente dell'autovettura Audi A3 e il 40% a carico del conducente dell'autovettura Lancia Delta, oggi attore del presente giudizio.

Occorre, altresì, osservare che Giuseppe AAA ha proposto, a sua volta, altro giudizio al fine di ottenere il risarcimento dei danni riportati dalla propria autovettura Lancia Delta in occasione sempre dello stesso sinistro avvenuto il 16.07.2011.

Tale giudizio distinto dal n. R.G. 227/2012, assegnato al giudice di Pace Dott. Angelo Turco, si è concluso con la sentenza n. 3361/2013 del 28 - 31 dicembre 2013, prodotta dalla convenuta Assicurazione. Con la menzionata sentenza il Giudice di Pace ha così statuito: "rigetta la domanda non sussistendo inadempimento contrattuale della convenuta compagnia nell'omesso risarcimento; dichiara la non compatibilità dei danni subiti ed evidenziati dalla vettura assicurata con la dinamica descritta in citazione.....". Tale sentenza risulta passata in giudicato, come affermato dai convenuti. Rileva osservare che se il passaggio in giudicato del provvedimento giurisdizionale non è specificamente contestato, è superflua l'attestazione di cui all'art. 124 disp. ali. c.p.c. (Trib. Firenze sentenza del 02.05.2017). Orbene, nel caso in esame, l'eccezione di giudicato non è stata contestata da AAA Giuseppe e non risulta proposto appello avverso la prima sentenza del 25.11.2013 che l'attore intende far valere.

E' evidente che sulla stessa questione si sono formati giudicati contrastanti.

Sul punto la Cassazione ha enunciato il principio, condiviso da questo giudice, secondo il quale "se sulla medesima questione si sono formati più giudicati contrastanti prevale l'ultimo formatosi in ordine temporale" (Cass. n. 8305 del 09.04.20 14).

Con la successiva sentenza distinta dal n. 3361/2013 depositata il 31.12.2013, come già detto, il Giudice di Pace ha rigettato la domanda proposta da AAA Giuseppe, al fine di ottenere il risarcimento dei danni riportati dall'autovettura Lancia Delta.

Tale ultima sentenza risulta passata in giudicato e, pertanto, impedisce una nuova pronuncia sul merito relativa al medesimo fatto, subito precisandosi che la necessità di avere stabilità tra giudicati comporta che «l'esistenza del giudicato esterno, al pari di quella del giudicato interno, non costituisce oggetto di eccezione in senso tecnico, ma è rilevabile in ogni stato e grado anche d'ufficio, senza che in ciò sia riscontrabile alcuna violazione dei principi del giusto processo » (Cass. 31.01.2017, n. 2322).

Per quanto esposto la domanda deve essere rigettata.

Va rigettata la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata dalla SSS TTT, non ritenendo sussistenti nella fattispecie in esame i presupposti di cui al menzionato articolo.

La particolarità della questione trattata, in uno alla valutazione dei contrapposti interessi, induce questo giudice a compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da AAA Giuseppe nei confronti della S.p.A. UnipolSAI Assicurazioni, in persona del suo legale rappresentante p.t., e della TTT SSS S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., così provvede:

1) rigetta la domanda proposta da AAA Giuseppe;

Giudicati contrastanti: prevale l'ultimo in ordine temporale (A. Ventimiglia)

Scritto da Assunta Ventimiglia
Domenica 22 Ottobre 2017 00:00

2) compensa tra le parti le spese di giudizio.

Così deciso, il 23.06.2017

Il Giudice di Pace

Dott.ssa Assunta Ventimiglia